

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

**Legge regionale 22 aprile 2026, n. 8**

**“Interventi di razionalizzazione dell'ordinamento giuridico regionale”.**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Promulga*

la seguente legge:

Capo I

Finalità e principi generali

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 48 dello Statuto, provvede alla razionalizzazione del complesso normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di leggi regionali già implicitamente abrogate o comunque superate, non più operanti, finanziate o applicate.

Art. 2.

*(Abrogazione di leggi regionali)*

1. Sono o restano abrogate le leggi regionali di cui al capo II.
2. Sono o restano, inoltre, abrogate le disposizioni regionali di cui al capo III.
3. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.
4. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nei capi II e III, che si sono comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.

Capo II

Abrogazioni complete per ambito di materia

Art. 3.

*(Abrogazione di leggi in materia di agricoltura)*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:
  - a) legge regionale 3 aprile 1989, n. 18 (Norme per il sostegno alla conservazione e protezione del Lupo Italiano);
  - b) legge regionale 28 dicembre 1989, n. 76 (Divieto dell'uso dei fitofarmaci e dei diserbanti della 1° e 2° classe di tossicità all'interno dei centri abitati);
  - c) legge regionale 15 gennaio 1990, n. 2 (Determinazione delle tasse per le concessioni di riserva di caccia e azienda faunistico-venatoria).

Art. 4.

*(Abrogazione di leggi in materia di bilancio)*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie);
- b) legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022);
- c) legge regionale 27 dicembre 2022, n. 28 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023 e disposizioni finanziarie);
- d) legge regionale 19 dicembre 2023, n. 35 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2024 e disposizioni finanziarie);
- e) legge regionale 23 dicembre 2024, n. 29 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025 e disposizioni finanziarie).

#### Art. 5.

##### *(Abrogazione di leggi in materia di competitività e programmazione)*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 22 aprile 1980, n. 25 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Aeroporto di Cuneo-Levaldigi);
- b) legge regionale 9 marzo 1984, n. 17 (Interventi per l'attuazione in Piemonte della legge 21 maggio 1981, n. 240, recante provvidenze a favore dei Consorzi e delle Società consortili fra piccole e medie Imprese nonché delle Società consortili miste);
- c) legge regionale 6 giugno 1986, n. 21 (Modifiche alla L.R. 9 marzo 1984, n. 17: Interventi per l'attuazione in Piemonte della legge 21 maggio 1981, n. 240, recante provvidenze a favore dei Consorzi e delle Società Consortili Miste);
- d) legge regionale 1° dicembre 1986, n. 56 (Interventi regionali per la promozione e la diffusione delle innovazioni tecnologiche nel sistema delle imprese minori);
- e) legge regionale 23 gennaio 1989, n. 9 (Partecipazione azionaria a Società per lo sviluppo dei servizi telematici in Piemonte);
- f) legge regionale 23 ottobre 1989, n. 60 (Prestazione di garanzia fideiussoria nell'interesse dell'Aeroporto di Cuneo Levaldigi S.p.A.);
- g) legge regionale 30 ottobre 1989, n. 63 (Partecipazione della Regione Piemonte al Centro di eccellenza per il calcolo scientifico e tecnologico);
- h) legge regionale 22 gennaio 1990, n. 3 (Parziale modifica ed integrazione della L.R. 23 ottobre 1989, n. 60, relativa alla prestazione di garanzia fideiussoria nell'interesse dell'Aeroporto di Cuneo Levaldigi S.p.A.);
- i) legge regionale 25 febbraio 1991, n. 7 (Costituzione dell'Expo 2000 S.p.A. Centro Fieristico ai sensi della l.r. n. 47/87 e modificazioni agli artt. 15 e 16 della l.r. n. 47/87);
- l) legge regionale 3 agosto 1993, n. 36 (Modificazione tecnica all'articolo 6 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 56 'Interventi regionali per la promozione e la diffusione delle innovazioni tecnologiche nel sistema delle imprese minori');
- m) legge regionale 13 agosto 1996, n. 62 (Sottoscrizione del secondo aumento di capitale della Società per Azioni Expo 2000 e modifica dell'articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47 'Disciplina delle attività fieristiche');
- n) legge regionale 2 aprile 1999, n. 5 (Costituzione della Società consortile per azioni ICARUS);
- o) legge regionale 28 marzo 2003, n. 5 (Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Società EXPO PIEMONTE S.p.A.);
- p) legge regionale 13 ottobre 2004, n. 24 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata);
- q) legge regionale 21 luglio 2016, n. 15 (Ricapitalizzazione SCR Piemonte SpA).

#### Art. 6.

##### *(Abrogazione di leggi in materia di cultura)*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 12 luglio 1994, n. 21 (Disposizione interpretativa dell'articolo 3 della L.R. 18 giugno 1992, n. 30, relativa alla realizzazione della Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce).

#### Art. 7.

##### *(Abrogazione di leggi in materia di enti locali)*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 4 settembre 1975, n. 50 (Trasferimento alle Comunità montane delle funzioni in materia di bonifica montana);
- b) legge regionale 9 luglio 1976, n. 41 (Definizione degli ambiti territoriali delle Unità Locali dei servizi);
- c) legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi);
- d) legge regionale 24 maggio 2006, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni));
- e) legge regionale 4 ottobre 2011, n. 18 (Modifiche all' articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni)).

#### Art. 8.

##### *(Abrogazione di leggi in materia di organizzazione)*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 24 novembre 1975, n. 55 (Pubblicazione di atti amministrativi degli organi della Regione per i quali è prescritta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nel Foglio Annunzi Legali della Provincia);
- b) legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 (Ordinamento degli uffici della Regione Piemonte);
- c) legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74 (Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale, recepimento dei contenuti dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario);
- d) legge regionale 27 gennaio 1981, n. 5 (Recepimento dei contenuti del 2° accordo nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario - Modifiche alla legge regionale 17-12-1979, n. 74);
- e) legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 (Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte);
- f) legge regionale 8 maggio 1989, n. 29 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990);
- g) legge regionale 23 aprile 1990, n. 36 (Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il triennio 1988-1990);
- h) legge regionale 2 settembre 1991, n. 40 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142);
- i) legge regionale 14 novembre 1991, n. 54 (Modifica del comma 9 dell'art. 5 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34);
- l) legge regionale 5 marzo 1992, n. 12 (Correzione di errori materiali della L.R. 23 aprile 1990, n. 36 (Recepimento contratto nazionale di lavoro 1988/90));
- m) legge regionale 14 novembre 1994, n. 47 (Modificazione dell'art. 41 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 (Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo sindacale di comparto per il triennio 1985/1987)).

#### Art. 9.

##### *(Abrogazione di leggi in materia di trasporti e comunicazioni)*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:
- a) legge regionale 25 giugno 1986, n. 25 (Anticipazione regionale per la realizzazione di progetti di trasporto integrato nell'area metropolitana torinese);
  - b) legge regionale 1° settembre 1997, n. 54 (Contributi per la realizzazione di servizi che producono un aumento del volume di traffico su rotaia nel trasporto pubblico locale);
  - c) legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale);
  - d) legge regionale 2 luglio 2003, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale)).

### Capo III

#### Abrogazioni parziali per ambito di materia

##### Art. 10.

###### *(Abrogazione di specifiche disposizioni in materia di agricoltura e caccia)*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
- a) il comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste);
  - b) il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari);
  - c) l'articolo 8 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011);
  - d) gli articoli 38 e 39 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015);
  - e) l'articolo 16 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie);
  - f) l'articolo 142 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017);
  - g) la lettera m) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria);
  - h) il comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale);
  - i) l'articolo 32 della legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021);
  - l) l'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2021-2023).

##### Art. 11.

###### *(Abrogazione di specifiche disposizioni in materia di competitività)*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge l'articolo 119 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018) è abrogato.

##### Art. 12.

###### *(Abrogazione di specifiche disposizioni in materia di ambiente, energia e territorio)*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
- a) al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) le parole ", anche su proposta del Comitato Consultivo di cui all'art. 34,";

- b) il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 32/1982;
- c) gli articoli 5, 6, 7, 8 della legge regionale 32/1982;
- d) le lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 32/1982;
- e) al secondo comma dell'articolo 20 della legge regionale 32/1982 le parole "e sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34";
- f) al terzo comma dell'articolo 23 della legge regionale 32/1982 le parole "i funghi, anche non commestibili o velenosi";
- g) al quinto comma dell'articolo 23 della legge regionale 32/1982 le parole "ad eccezione della raccolta dei tartufi";
- h) al primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 32/1982 le parole "sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34,";
- i) al primo comma dell'articolo 30 della legge regionale 32/1982 le parole ", sentito il parere del Comitato Consultivo di cui all'art. 34,";
- l) al primo comma dell'articolo 32 della legge regionale 32/1982 le parole "esclusi i tartufi,";
- m) l'articolo 34 della legge regionale 32/1982;
- n) al terzo comma dell'articolo 35 della legge regionale 32/1982 le parole ", sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34";
- o) il secondo comma dell'articolo 37 della legge regionale 32/1982;
- p) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 32/1982.

#### Capo IV Invarianza finanziaria

##### Art. 13. *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 aprile 2026

p. Alberto Cirio  
il Vice Presidente  
Maurizio Marrone



### **Disegno di legge n. 131**

*"Interventi di razionalizzazione dell'ordinamento giuridico regionale"*

- Presentato dalla Giunta regionale il 16 febbraio 2026.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione permanente il 17 febbraio 2026.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione referente il 26 marzo 2026 con relazione di maggioranza di Marina BORDESE, Silvio MAGLIANO e relazione di minoranza di Sarah DISABATO, Alice RAVINALE, Emanuela VERZELLA.
- Approvato in Aula il 21 aprile 2026, con 44 voti favorevoli.

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

### **Note all'articolo 1**

- Il testo vigente dell'articolo 48 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 48. (Qualità della legislazione)

1. I testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.”.

### **Note all'articolo 10**

- Il testo vigente dell'articolo 35 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 35. (Fabbricati rurali ad uso abitazione)

A favore di imprenditori agricoli singoli residenti nelle zone collinari e montane nonché delle cooperative di cui all'art. 37, possono essere concessi contributi negli interessi per la assunzione di mutui di durata ventennale nei limiti di spesa ammessa non superiore a L. 40 milioni per il recupero, la ristrutturazione, il risanamento e la costruzione di fabbricati ad uso abitazione.

*E' ammissibile l'ampliamento fino ad un massimo di quattro vani in eccedenza alle esigenze della famiglia qualora sia garantita la loro destinazione ad uso agrituristico ed a condizione che sia prevista la dotazione di idonei servizi igienici.* [abrogato]

E' riconosciuta precedenza ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni aventi età inferiore ai 45 anni.

In alternativa al contributo negli interessi, può essere concesso un contributo in capitale fino al 50% in montagna e fino al 40% in collina, entro il limite di spesa stabiliti dalla Giunta Regionale.”.

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Modalità di intervento)

1. L'organismo pagatore può procedere anche all'erogazione di aiuti regionali previsti nel piano di sviluppo rurale 2000-2006 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea.

2. *All'organismo pagatore può essere affidata da parte della Regione anche l'esecuzione di pagamenti su leggi regionali nelle materie non conferite agli enti delegati dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).* [abrogato]

3. Modalità, criteri e procedure sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

4. Per le materie loro conferite dalla l.r. 17/1999 gli enti delegati possono avvalersi, a seguito di apposita convenzione, dell'organismo pagatore.”.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011), come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8. Modifiche alla [legge regionale 4 settembre 1996, n. 70](#) )

1. Il comma 2 dell' [articolo 19 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70](#) (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), è sostituito dai seguenti: "

2. I cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero possono essere ammessi in misura non superiore al 10 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni ATC ed al 5 per cento di quelli ammissibili per ogni CA; le percentuali possono essere modificate, su richiesta dei Comitati di gestione, in accordo con l'Osservatorio regionale, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

2 bis. La Giunta regionale, anche in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, disciplina l'ammissione all'esercizio venatorio, anche temporaneo, di altri cacciatori per il prelievo di determinate specie faunistiche stabilite dalla stessa.

2 ter. La disciplina di cui al comma 2 bis, ad eccezione della caccia al cinghiale, prevede l'obbligo di accompagnamento del cacciatore da parte di personale esperto, incaricato dagli ATC o CA interessati, e che abbia seguito un corso formativo secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale. Il cacciatore accompagnato non è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 37. In deroga a quanto previsto all'articolo 41, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, fissa i requisiti necessari.

2. Dopo l' [articolo 29 della l.r. 70/1996](#) , è inserito il seguente:

"Art. 29 bis. (Interventi di contenimento straordinari)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, per le esigenze ambientali, di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo, delle produzioni zootecniche ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a persone e cose, definisce annualmente l'elenco delle specie oggetto di controllo straordinario.

2. Le Province, anche su richiesta dei comitati di gestione degli ATC e dei CA competenti per territorio, dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, approvano, previo parere dell'Ispra, piani di contenimento delle specie indicate nell'elenco di cui al comma 1, finalizzati al raggiungimento del livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a persone e cose.

3. Per la realizzazione dei piani di contenimento straordinari le Province autorizzano i cacciatori nominativamente indicati, anche a titolo oneroso, dai comitati di gestione degli ATC e dei CA competenti per territorio.

4. La Provincia informa la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di contenimento straordinari e, al termine dei suddetti interventi, trasmette alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati."

3. Il [secondo periodo del comma 5 dell'articolo 44 della l.r. 70/1996](#) , è sostituito dal seguente:

"Ai sensi dell' [articolo 11 quaterdecies, comma 5 della legge 2 dicembre 2005, n. 248](#) , l'esercizio venatorio per la caccia di selezione agli ungulati appartenenti a specie cacciabili può essere autorizzato, per sesso e classi d'età, dal 1 giugno al 15 marzo dell'anno successivo."

4. La [lettera a\) del comma 2 dell'articolo 46 della l.r. 70/1996](#) è sostituita dalla seguente:

"a) cinghiale: dieci capi annuali; ungulati appartenenti a specie cacciabili e mufloni: il prelievo è in base ai piani annuali proposti dagli organismi di gestione degli ATC e dei CA, approvati dalla Giunta regionale;"

5. Il [comma 3 dell'articolo 46 della l.r. 70/1996](#) è abrogato.

6. Il [comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 70/1996](#) , è sostituito dal seguente:

"4. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito per la caccia di selezione agli ungulati nell'ambito dei piani di prelievo selettivo e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe. La Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, ne regola le limitazioni nell'ambito dei criteri di sicurezza."

7. La [lettera h\) del comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 70/1996](#) è abrogata."

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015, come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 38. (Razionalizzazione dei Comitati di gestione degli ATC e CA)

1. La Giunta regionale può affidare la gestione di più Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA) ad un unico Comitato di gestione, secondo le disposizioni dettate dalla stessa."

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 26/2015, come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 39. Modifica alla [legge regionale 4 maggio 2012, n. 5](#))

1. Dopo la [lettera f bis\) del comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5](#) (Legge finanziaria per l'anno 2012) è aggiunta la seguente:

"f ter) abbattere, catturare o cacciare le specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), allodola (*Alauda arvensis*) e lepre variabile (*Lepus timidus*);"

- Il testo dell'articolo l'articolo 16 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie), come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 16. (Programma operativo FEAMP 2014-2020)

1. Con riferimento al Programma operativo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) della Regione Piemonte, relativo al periodo di programmazione 2014-2020, è adottata la ripartizione indicativa annua delle risorse finanziarie, suddivisa per fonte finanziaria, riportata in allegato alla presente legge (allegato B).

2. Alla copertura finanziaria della quota di cofinanziamento regionale prevista dalla ripartizione indicativa annua di cui al comma 1, pari a complessivi euro 191.669,00 per il periodo 2016-2020, si provvede tramite l'istituzione di un apposito capitolo nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.02 (Caccia e pesca), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio regionale."

- Il testo dell'articolo l'articolo 142 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017), come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 142. (Ammissione di cacciatori residenti all'estero o in altre regioni italiane)

1. I cacciatori residenti in altre regioni italiane o all'estero, ivi compresi i cacciatori temporanei, possono essere ammessi in misura non superiore al 5 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) o Comprensori Alpini (CA); tale percentuale può essere modificata fino ad un massimo del 10 per cento, su richiesta dei Comitati di gestione, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente."

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Regolamenti di attuazione)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in ordine alle lettere g), h) e l), con propri regolamenti, nel rispetto dei principi individuati al presente capo ed ai sensi dell' [articolo 27 dello Statuto](#) , disciplina:

a) i requisiti, il rilascio dell'abilitazione per l'esercizio venatorio, le materie d'esame e la relativa commissione, nonché la predisposizione di testi relativi alle principali nozioni su cui vertono gli esami;

b) l'opzione sulla forma di caccia e le modalità per la sua variazione;

c) le abilitazioni per il prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina;

d) le attività di cattura e di inanellamento a scopo scientifico, di tassidermia e di detenzione dei trofei;

e) il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, gli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi nonché le loro perizie, sentiti gli ATC e i CA, le province e la Città metropolitana di Torino.

f) le disposizioni integrative, attuative e gestionali relative all'esercizio venatorio, all'organizzazione del territorio agro-silvo-pastorale, alla caccia programmata;

g) la destinazione della fauna selvatica legittimamente abbattuta;

h)

i) i criteri e le modalità di immissione, cattura e la destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA, delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV);

i) le competenze, la composizione ed i termini di operatività e funzionamento della commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica;

l) l'allevamento di fauna selvatica;

m) *l'immissione, la cattura e la destinazione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento*; [abrogato]

n) la tabellazione di zone speciali e luoghi di divieto."

- Il testo vigente dell'articolo 45 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 45. (Produzione della birra agricola piemontese)

1. La Regione, nell'ambito dei prodotti individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), suscettibili di trasformazione da parte dell'imprenditore agricolo, singolo o associato, favorisce la produzione della birra agricola da parte delle imprese agricole.

2. *La Giunta regionale con deliberazione disciplina, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la produzione e la vendita di birra agricola piemontese da parte delle imprese agricole, con particolare riferimento alla provenienza delle materie prime, come previsto dall' articolo 4 del d.lgs. 228/2001. [abrogato]*".

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021), come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 32. Modifiche all' [articolo 25 della legge regionale 1/2019](#) )

1. Alla [lettera c\) del comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 1/2019](#) dopo la parola "Bevande "sono inserite le seguenti: ", compresa la vendita di pasti da asporto, anche con consegna a domicilio,".

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2021-2023), come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Riduzione della tassa annuale sulle concessioni regionali per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie)

1. Al fine di consentire agli operatori del settore di affrontare gli effetti di medio periodo della crisi provocata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli anni dal 2022 al 2024, la tassa annuale sulle concessioni regionali, di cui al numero d'ordine 16 della tabella A della tariffa approvata con [decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230](#) (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell' [art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#) , come sostituito dall' [articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158](#) ), dovuta dalle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, è ridotta del 20 per cento."

### **Note all'articolo 11**

- Il testo dell'articolo 119 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018), come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 119. (Modifiche all' [articolo 3 della l.r. 18/1994](#) )

1. Dopo il [comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18](#) (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali') è inserito il seguente:

"1 bis. Le cooperative sociali, ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A e B, devono avere attività lavorativa prevalente in Piemonte. La definizione di attività prevalente è stabilita dal provvedimento della Giunta regionale di cui al precedente comma 1. Il requisito di attività prevalente non si applica alle cooperative sociali già iscritte da almeno tre anni.".

### **Note all'articolo 12**

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 2 novembre 1982, 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Interventi di salvaguardia)

La Regione può svolgere o favorire iniziative specifiche, studi o ricerche, aventi come fine una migliore conservazione e valorizzazione della natura, nonché delle situazioni ambientali di particolare pregio e significato.".

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 32/1982, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Documentazione ed informazione)

La Regione promuove e sostiene ogni forma di documentazione ed informazione atta a favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura, per la sua tutela, nonché per una razionale gestione delle risorse ambientali.

*La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva entro il 30 novembre di ogni anno il programma delle iniziative per l'anno successivo, con le relative modalità di esecuzione. [abrogato]".*

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 32/1982, come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Abbandono di rifiuti)

È vietato l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi genere in luoghi pubblici, aperti al pubblico, privati, nonché in specchi e corsi d'acqua, salvo che nei luoghi appositamente destinati dall'Amministrazione Comunale territorialmente competente, convenientemente recintati e condotti secondo tecniche che evitino l'insorgere di pericoli e di inconvenienti diretti o indiretti per la salute pubblica, secondo le norme che regolano la materia; è vietato inoltre l'allestimento delle discariche lungo le aste fluviali entro 50 metri dalla zona demaniale.

Il comma precedente non si applica ai residui vegetali derivanti dalle operazioni agro-silvo-pastorali.

L'allestimento di concimaie ed il trasporto dello stallatico sono disciplinati dai Comuni con propri regolamenti.

Le Comunità Montane possono prevedere, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia, disposizioni e iniziative per quelle località in cui non è possibile garantire una raccolta periodica e regolare dei rifiuti.".

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 32/1982, come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Combustione di rifiuti)

È vietata la combustione di rifiuti eccetto che negli impianti a ciò destinati, e nel rispetto delle vigenti leggi.

Non sono soggette a quanto sopra le pratiche agro-silvo-pastorali che comportano abbruciamento di ristoppie o residui vegetali, da effettuarsi in conformità con quanto previsto agli articoli 9 e 10 della presente legge.".

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 32/1982, come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7. (Attribuzioni dei Comuni)

I Comuni curano l'asportazione dei rifiuti lungo le strade pubbliche ed in ogni altro luogo pubblico ivi comprese le rive di specchi e corsi d'acqua:

- a) operando affinché coloro che abbiano abbandonato i rifiuti ed i detriti provvedano alla loro asportazione ed al trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento;
- b) provvedendo direttamente all'asportazione, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti e dei detriti, a spese dei responsabili, in caso di inadempienza da parte di questi dell'obbligo di cui alla lettera a);
- c) provvedendo direttamente all'asportazione, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti e dei detriti qualora non sia possibile accertarne la provenienza.".

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 32/1982, come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8. (Interventi pubblici)

La Regione può intervenire a proprie spese per l'asportazione ed il trasporto, presso discariche pubbliche o centri di smaltimento, dei rifiuti e dei detriti accumulati sulle superfici lacustri, fluviali e lungo le rive a seguito di eventi naturali, delegando gli interventi tecnico operativi, in relazione alla loro complessità, a Comuni e Province."

- Il testo vigente dell'articolo 19 della legge regionale 32/1982, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 19. (Prodotti del sottobosco)

Ai fini della presente legge sono considerati prodotti del sottobosco:

- a) *i funghi epigei, anche non commestibili*; [abrogato]
- b) *i funghi ipogei (tartufi)*; [abrogato]
- c) i muschi;
- d) le fragole;
- e) i lamponi;
- f) i mirtilli;
- g) le bacche di ginepro."

- Il testo vigente dell'articolo 20 della legge regionale 32/1982, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 20. (Raccolta dei prodotti del sottobosco)

La raccolta dei prodotti del sottobosco sotto elencati è consentita per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti:

- (...)
- Muschi: Kg 0,300
- Fragole: Kg 0,500
- Lamponi: Kg 1,00
- Mirtilli: Kg 1,00
- Bacche di ginepro: Kg 0,200.

I quantitativi di cui al primo comma possono essere modificati, con deliberazione della Giunta Regionale, in relazione a contingenti situazioni locali o all'andamento stagionale."

- Il testo vigente dell'articolo 23 della legge regionale 32/1982, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 23. (Modalità di raccolta dei prodotti del sottobosco)

(...)

È vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora di cui all'art. 15.

È altresì vietato danneggiare o distruggere, nonchè estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli e ginepro, compromettendone il normale sviluppo.

Il comma precedente non si applica nel caso di attività pastorizia e di interventi tesi al miglioramento produttivo dei pascoli montani.

La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata dal tramonto alla levata del sole."

- Il testo vigente dell'articolo 25 della legge regionale 32/1982, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 25. (Divieti)

Con deliberazione della Giunta Regionale, la raccolta dei prodotti del sottobosco può essere impedita a chiunque, per periodi determinati, in relazione a grave pregiudizio dell'equilibrio naturale."

- Il testo vigente dell'articolo 30 della legge regionale 32/1982, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 30. (Ulteriore norma di tutela)

La Giunta Regionale può con propria deliberazione vietare temporaneamente la cattura e la detenzione di specie di fauna minore di particolare interesse scientifico."

- Il testo vigente dell'articolo 32 della legge regionale 32/1982, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 32. (Autorizzazioni in deroga)

I Presidenti delle Comunità Montane ed i Sindaci, per i territori non classificati montani, qualora non ne derivi grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale, possono autorizzare i residenti per i quali costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, alla raccolta di flora spontanea di cui al 2° comma dell'art. 15, di prodotti del sottobosco, di rane e di molluschi in quantitativi superiori, fatte salve le norme di cui agli articoli precedenti.

Le autorizzazioni alla raccolta vengono rilasciate su modulo predisposto dall'Ente e sono di validità annuale a partire dalla data del rilascio."

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 32/1982, come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 34. (Comitato Consultivo regionale per la protezione dell'ambiente naturale)

i fini della presente legge è istituito il Comitato Consultivo regionale per la protezione dell'ambiente naturale composto da:

- l'Assessore regionale per la tutela dell'ambiente con funzione di Presidente;
- sette esperti nelle discipline naturalistiche e forestali scelti dal Consiglio Regionale, con voto limitato a quattro nominativi, su proposta delle Facoltà Universitarie di Scienze matematiche, fisiche, naturali, di Agraria, di Veterinaria, nonché delle Associazioni naturalistiche più rappresentative della Regione;
- tre esperti designati, uno per ciascuno, dalla sezione regionale dell'ANCI, dall'Unione regionale delle Province Piemontesi e dalla delegazione regionale dell'UNCCEM;
- tre esperti in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
- l'Ispettore regionale delle Foreste o un suo delegato.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario addetto agli Uffici regionali per la tutela dell'ambiente.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale; nel periodo che precede la nomina del Comitato successivo, quello scaduto può riunirsi per l'ordinaria amministrazione.

Il Comitato presenta i pareri di cui alla presente legge; può essere consultato dagli Enti locali territoriali, dalle Comunità Montane, dai Comitati comprensoriali; può consultare esperti a vario titolo ed organi dell'Amministrazione Regionale su problemi contingenti; può proporre alla Giunta Regionale ogni iniziativa o provvedimento utile per la migliore conoscenza e tutela della natura, nonché per la divulgazione e l'applicazione della presente legge."

- Il testo vigente dell'articolo 35 della legge regionale 32/1982, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 35. (Raccolta a fini scientifici e didattici)

In deroga agli articoli 15 - 17 - 20 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - della presente legge, il Presidente della Giunta Regionale, può autorizzare con decreto da esibirsi a richiesta del personale di vigilanza, gli Istituti Universitari, i Musei naturalistici, gli Enti di ricerca scientifica, alla raccolta ed alla detenzione delle specie indicate nella domanda, per fini scientifici e didattici.

La richiesta di autorizzazione deve specificare lo scopo della raccolta, i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione, la durata, le modalità e le quantità di raccolta.

Analoga autorizzazione può essere concessa a privati per documentato scopo di studio e per un numero limitato di esemplari."

- Il testo vigente dell'articolo 37 della legge regionale 32/1982, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 37. (Guardie ecologiche volontarie)

L'organizzazione e le modalità di nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo.

*Per l'istruzione delle guardie ecologiche volontarie, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale. [abrogato]*".

- Il testo vigente dell'articolo 38 della legge regionale 32/1982, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 38. (Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) per le violazioni previste dagli articoli 5 e 6 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) [abrogato];

b) per le violazioni previste dagli articoli 13, 14 e 26 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;

c) per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 11, per le quali è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da euro 120,00 a euro 360,00. La sanzione è maggiorata da euro 300,00 a euro 1.000,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato:

- 1) non risulti regolarmente immatricolato;
- 2) sia privo di targa, o con targa non regolare o totalmente o parzialmente illeggibile;
- 3) sia privo di assicurazione;
- 4) non venga fermato dal conducente in occasione di attività di controllo da parte dei soggetti autorizzati alla vigilanza;

d) per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 o per le competizioni organizzate sui percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 in difetto delle procedure previste dalla l.r. 40/1998 o per le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada prive dell'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 11 o realizzate in difformità della stessa, si applica la sanzione di euro 10.420,00 a carico degli organizzatori, incrementata di euro 1.000,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti, di euro 1.500,00 per le manifestazioni da cinquantuno a cento partecipanti, di euro 2.000,00 per le manifestazioni da centouno a duecento partecipanti, di euro 3.000,00 per le manifestazioni con più di duecento partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada e in caso di mancata esecuzione del ripristino ambientale dello stato dei luoghi;

e) per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 si applica la sanzione di euro 150,00;

f) per la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione di cui al comma 2 dell'articolo 15 comporta la sanzione di euro 30,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito;

g) per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 16, 25 e 30 si applica la sanzione da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;

h) per la violazione dei disposti di cui al comma 1 dell'articolo 20, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 27 e di cui all'articolo 28 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita;

i) per la violazione del comma 2 dell'articolo 20 si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00;

l) per la violazione dei disposti di cui all'articolo 33 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;

m) per la violazione dei disposti di cui all'articolo 23 si applica la sanzione di euro 90,00;

n) per la violazione di cui all'articolo 27 comma 1 e di cui all'articolo 29 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare catturato.

2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1 aprile successivo.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano su tutto il territorio regionale, ivi comprese le aree protette, salvo che il fatto commesso nelle predette aree sia punito con una sanzione più elevata."